

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI AREZZO

ARTICOLO 1

Norme generali sull'attività contrattuale

1. All'attività negoziale del Consiglio Notarile del Distretto di Arezzo (d'ora innanzi denominato "il Consiglio") si applicano la disciplina comunitaria e quella nazionale vigenti ivi incluse le disposizioni che prevedono procedure di acquisizione telematica.
2. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio la deliberazione di addvenire al contratto.
3. Rientrano altresì nelle attribuzioni del Consiglio, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione della clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Alla stipulazione del contratto provvede il Presidente del Consiglio o altro Consigliere appositamente delegato.
4. Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara, alla scelta del contraente, alla stipulazione del contratto, alla esecuzione dello stesso, fino al collaudo.

ARTICOLO 2

Stipulazione dei contratti

1. Il contratto è stipulato, secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 3

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo dei lavori è disciplinato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

Verifica delle prestazioni per l'acquisizione di beni e servizi

1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni, sarà effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale in servizio presso il Consiglio in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal responsabile del procedimento. Il responsabile, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessità, può fare ricorso ad estranei qualificati.
2. Per le forniture di beni di importo inferiore ad euro 40.000, con esclusione dell'IVA, che non presentano particolare contenuto tecnico, è sufficiente un certificato di conformità all'ordinazione.
3. Per le forniture di beni di importo inferiore ad Euro 1.000, con esclusione dell'IVA, l'atto di liquidazione tiene luogo dell'attestato di conformità all'ordinazione.

ARTICOLO 5

Verifica delle prestazioni per esecuzione di servizi

1. La verifica delle prestazioni relative a contratti per la fornitura di servizi deve risultare da un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento.
2. Per i contratti di esecuzione continuata o periodica, il Consiglio può nominare un dipendente incaricato di verificare nel tempo alle verifiche sulla regolarità dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

ARTICOLO 6

Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi deve essere emesso entro 30 giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.

ARTICOLO 7

Procedure in economia

- 1.** L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori mediante il ricorso alla procedura in economia può essere effettuata, ai sensi della normativa vigente, mediante amministrazione diretta ovvero procedura di cottimo fiduciario.
- 2.** Il Presidente del Consiglio può stipulare, previa deliberazione del Consiglio, e previa acquisizione del relativo curriculum, contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche a soggetti estranei al Consiglio iscritti in albi o dotati di specifica professionalità, qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una specifica competenza.
- 3.** Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate previa presentazione di regolare fattura. Si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- 4.** Alle procedure di acquisizione in economia si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabile del procedimento. Per le acquisizioni di prodotti e servizi tramite il mercato elettronico le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal soggetto istruttore della richiesta di offerta.

ARTICOLO 8

Prestazioni acquisibili con le procedure in economia

- 1.** Con le procedure in economia si possono effettuare, entro i limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, tutti i lavori ed acquisire tutti i beni ed i servizi, ad eccezione di quelli relativi alla progettazione, occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio.
- 2.** Nessuna esecuzione di lavori o acquisizione di beni può essere artificiosamente frazionata.
- 3.** Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia devono essere specificate nella delibera di autorizzazione emessa dal Consiglio.

ARTICOLO 9

Svolgimento della procedura in economia

- 1.** Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nello svolgimento delle procedure di acquisizione di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dall'amministrazione. Nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, l'indagine di mercato può essere compiuta tramite il mercato elettronico.
- 2.** E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora ciò sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralità di inviti, purchè tale clausola sia espressamente menzionata nella clausola di invito.
- 3.** La lettera di invito riporta:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo di validità richiesto alle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni;
 - f) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi nell'ipotesi di cui al quinto comma;
 - g) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata dalle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;
 - h) la misura della penale, determinata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14;
 - i) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

j) l'indicazione relativa al termine di pagamento.

4. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo più basso, previo accertamento della congruità dei prezzi, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2.

5. Rientra nella facoltà del responsabile delle spese in economia valutare la possibilità di effettuare l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa definizione dei criteri.

6. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile delle spese in economia dispone l'ordinazione dei lavori, delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa.

7. L'ordinazione è immediatamente esecutiva.

8. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nei seguenti casi:

a) per l'acquisizione di beni o servizi o l'affidamento dei lavori nei casi di specialità ed urgenza;

b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato;

c) quando l'importo della spesa non superi i 20.000 euro, IVA esclusa;

d) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi o lavori, purchè l'importo complessivo non superi i limiti di cui all'art. 7, comma 1;

e) per la fornitura di servizi di catering o di alloggio presso struttura alberghiera e di locazione di immobili o strutture per eventi.

ARTICOLO 10

Congruià dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese è eseguito dal titolare di spesa o da dipendenti a tal fine incaricati, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

2. Nei soli casi di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, può essere richiesto un parere a professionista esperto del settore merceologico oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 11

Ordinazione sui fondi di cassa

1. Il Tesoriere può disporre l'ordinazione di pagamento sui fondi di cassa per:

a) le spese minute;

b) gli anticipi di missione, nel territorio nazionale, debitamente autorizzati;

c) gli abbonamenti per canoni televisivi;

d) i permessi di accesso alla ZTL;

e) i diritti di smaltimento per rifiuti speciali;

f) l'imposta di registrazione di contratti;

g) gli abbonamenti a testate giornalistiche o riviste anche on line;

h) il pagamento di prodotti alimentari e bevande;

i) l'acquisto di marche da bollo e bolli postali.

2. Chi ha ottenuto l'anticipazione presenta, in relazione a quanto affidato, apposita rendicontazione al termine dell'evento per il quale l'anticipazione è stata concessa.

3. Il consiglio effettua il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle anticipazioni e sui documenti giustificativi della spesa.

ARTICOLO 12

Spese per la partecipazione a studi e ricerche e attività di associazioni

1. Il Consiglio partecipa attraverso l'erogazione di contributi a ricerche, studi ed approfondimenti culturali effettuati da associazioni, fondazioni od altri organismi, nelle materie di interesse notarile. L'ammontare del contributo, nella misura massima di euro 1.000 per ciascuna iniziativa è determinato con delibera del Consiglio.

ARTICOLO 13

Certificazioni speciali

1. All'attività negoziale del Consiglio si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata.

ARTICOLO 14

Penali e garanzie fideiussorie

1. I contratti stipulati dal Consiglio, anche con le procedure in economia, contengono prescrizioni riguardanti le penali per l'eventuale inadempimento parziale e garanzie fideiussorie. Si può prescindere dalla richiesta di garanzia fideiussoria per i contratti di cui all'art. 9, comma 8, lett. c).

2. Le clausole penali sono, di norma, espresse in percentuale e proporzionate al valore del contratto. Per le ipotesi di grave inadempimento i contratti prevedono clausole di risoluzione espressa e di eventuale esecuzione in danno.

ARTICOLO 15

Principi generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, l'attività negoziale del Consiglio dovrà comunque essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e regolarità amministrativa.